

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE**

in composizione monocratica
Giudice dott.ssa Antonella Izzo

nel procedimento iscritto al n. omissis/2016 R.G.

SOCIETÀ **TRA**

E

BANCA

ha emesso la seguente

SENTENZA

CONCLUSIONI

Come da atto di citazione in opposizione e comparsa di risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La natura dell'azione esercitata — originariamente da SOCIETÀ — con il ricorso per decreto ingiuntivo contro BANCA, si deve individuare in base alle ragioni di fatto della domanda così come esposte nel ricorso.

La ricorrente aveva esposto a fondamento della domanda: il perfezionamento tra BANCA e SOCIETÀ, in data 18/7/2006, di tre contratti di vendita di macchine nuove con riserva di proprietà; l'emissione, in data 30/9/2006, da parte di SOCIETÀ, di 55 cambiali tratte a favore di SOCIETÀ per ciascuno dei suddetti contratti di vendita; il perfezionamento tra BANCA e SOCIETÀ, in data 3/10/2006, di altrettanti contratti di finanziamento mediante sconto dei crediti portati dalle cambiali emesse in relazione ai contratti di vendita; la titolarità in capo alla banca ricorrente, per effetto dei contratti di sconto, dei crediti già risultanti dalle cambiali tratte tutte accettate e protestate, tutte aventi scadenze non successive all'anno 2011, per un totale di € 228.589,00.

Si ritiene pertanto che, avendo la ricorrente dedotto, come ragioni della domanda, i rapporti sostanziali - vendite e sconto dei crediti derivanti da dette vendite - da cui deriva il credito fatto valere in giudizio, l'azione esercitata sia qualificabile come azione causale e le cambiali siano state indicate solo come mezzi di prova, per il loro contenuto di promesse di pagamento.

Peraltro, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, "*Nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sicché l'opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare,*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Antonella Izzo, n. 19166 del 9 ottobre 2018

spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 cc." (Cass.n.26/2017).

Pertanto si ritiene prive di rilevanza le eccezioni di prescrizione sollevate dall'opponente ex art.94 R.D. n.1669/1933.

Né potrebbe ritenersi inammissibile l'azione causale ai sensi dell'art.66 III comma R.D.n.1669/1933, a causa della prescrizione dell'azione cambiaria. E' anzi vero il contrario, ossia che tale disposizione resta inoperante nei casi in cui, in concreto, non sussiste il rischio che il debitore possa essere costretto ad un duplice pagamento per l'accertata impossibilità di un'altra azione cambiaria.

Infatti è pacifico in giurisprudenza che la disposizione di cui all'art.66 III co. L.C. si riferisca al portatore di cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, valendosi del titolo quale prova del credito, avendo lo scopo di tutelare gli interessi del debitore convenuto al fine di sottrarlo al rischio di dover pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e di consentirgli, in caso di adempimento o condanna all'adempimento in virtù del rapporto causale, di utilizzare la cambiale per esercitare le azioni cartolari eventualmente a lui spettanti (in via diretta od regresso). (Cass.n.11510/2014).

Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs.n.28/2010 dopo il rigetto dell'istanza ex art.649 c.p.c., si osserva che, poiché i crediti dedotti in giudizio derivano da contratti di vendita, lo sconto bancario degli stessi crediti essendo rilevante unicamente al fine del mutamento di titolarità nel lato attivo dei rapporti obbligatori, si ritiene inapplicabile al processo in esame la condizione di procedibilità in questione.

Quanto alla dedotta inopponibilità della cessione al debitore ceduto, per mancata notifica allo stesso della cessione, si osserva che il contratto di sconto, così come qualunque contratto di cessione del credito, *"Ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante"* (Cass.n.15364/2011). Pertanto, al fine della legittimazione ad agire del cessionario del credito nei confronti del debitore ceduto, è sufficiente la comunicazione della cessione contestuale all'esercizio dell'azione di condanna.

Infine, quanto al fatto che la banca cessionaria dei crediti abbia agito contemporaneamente, sia contro il creditore originario, in forza della clausola *"pro solvendo"* della cessione, mediante richiesta di ammissione del credito al concordato preventivo, sia nei confronti del debitore ceduto, si osserva che si tratta di una condotta del tutto legittima - come ogni esercizio del diritto di credito nei confronti di più debitori solidali - che non pregiudica il diritto dell'attuale opponente di far valere, in sede esecutiva, l'eventuale pagamento parziale dei crediti in oggetto nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

Né tale condotta può avere una ricaduta sul requisito di liquidità del credito, perché non incide sull'accertamento dell'ammontare dello stesso da compiere in questo giudizio. Inoltre giova sottolineare che, come ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n.17989/2016, la liquidità di un credito si ha ogni qual volta il suo ammontare sia determinato esclusivamente dal titolo, e non richieda un'attività di liquidazione negoziale o giudiziale.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese processuali che liquida in € 7625,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali ex art.2 D.M. n.55/14.

Roma, 8/10/2018.

Il Giudice
dott.ssa Antonella Izzo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS